

Consultazioni sul Disegno di Legge AS 1272

“Conversione DL n. 153/2024 - Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”

VIII Commissione ambiente, transizione ecologica, energia,
lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica
Senato della Repubblica

Contributo Italgas

Onorevole Presidente, Onorevoli Commissari,

Italgas desidera innanzitutto ringraziare per l’invito a fornire un contributo nell’ambito dell’attività conoscitiva svolta in relazione all’esame del disegno di legge n. AS 1272, riguardante la conversione del DL n. 153/2024 - Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

Di seguito forniamo delle considerazioni generali, utili a meglio inquadrare il contributo Italgas al dibattito in corso presso codesta Commissione, e talune valutazioni puntuali relative ad alcune delle norme di più diretto impatto sulla scrivente società.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Italgas è la società leader nel settore della distribuzione del gas naturale in Italia, con una bicentenaria storia di innovazione, affidabilità e impegno verso la sostenibilità. Grazie alla solida esperienza nel settore, il Gruppo si distingue per la sua costante ricerca di soluzioni all’avanguardia, il suo impegno per l’efficienza operativa e la sua dedizione alla responsabilità sociale ed ambientale. È considerata, inoltre, un punto di riferimento tecnologico e un protagonista del cambiamento nel percorso della transizione energetica dai tutti i propri *peers* europei. Da ottobre 2023, Italgas S.p.a. ha ampliato la propria presenza nel settore idrico impegnandosi nell’adozione di un approccio integrato e sostenibile nella gestione delle risorse e nel miglioramento dell’efficienza delle infrastrutture

In qualità di operatore di riferimento nel settore energetico, Italgas riconosce l’importanza delle disposizioni previste dal Disegno di Legge n. 1272 e il potenziale impatto di queste normative sull’ambiente e sull’economia nazionale. In particolare, a seguito dell’acquisizione delle partecipazioni in alcune società attive nel servizio idrico nelle regioni Lazio, Campania e Sicilia, Italgas avviato una strategia mirata a consolidare ulteriormente la sua posizione come player di riferimento anche in questo settore, sfruttando le competenze sviluppate nel settore del gas per creare valore a

livello nazionale. La digitalizzazione delle reti e l'efficienza energetica sono elementi fondamentali per ridurre le perdite idriche, migliorare il servizio e portare benefici tangibili alle comunità locali.

Anche la gestione degli ecosistemi e della biodiversità è una priorità per Italgas. Pur non essendo un'azienda estrattiva né produttrice di materiali di base, ci impegniamo a minimizzare il nostro impatto ambientale. Circa il 95% della nostra rete si trova in aree urbane o stradali, e nelle attività di scavo rispettiamo rigorosi requisiti ambientali, intervenendo per ripristinare le condizioni ecologiche preesistenti. Sui siti in cui si svolgevano attività industriali legate alla distillazione del gas da carbone fossile, al cracking o al reforming di derivati del petrolio, Italgas gestisce la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e il ripristino ambientale, in conformità alla normativa nazionale.

In considerazione della decisione con la quale codesta Commissione ha deciso di richiedere contributi scritti con riguardo agli aspetti rilevanti del Disegno di legge n. 1272, Italgas è lieta di presentare le proprie osservazioni, con l'obiettivo di fornire elementi utili ad arricchire il dibattito e contribuire al raggiungimento di una visione condivisa.

Questo contributo si concentra, in particolare, sull'analisi delle disposizioni di maggiore interesse per l'azienda, con particolare attenzione alle norme in materia di autorizzazioni ambientali, gestione delle risorse idriche e bonifica dei siti contaminati.

ASPETTI PUNTUALI DI INTERESSE ITALGAS

In relazione agli aspetti di rilevanza specifica per le attività aziendali, il decreto-legge introduce, in sintesi:

- una nuova definizione di “servizio idrico integrato” e la nozione “acque affinate”, coordinando tale ultima categoria con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici sotterranei (art. 3);
- norme di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti in materia di VIA e screening (art. 1);
- l'obbligo per le Province di avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA nel procedimento di individuazione del responsabile per la potenziale contaminazione (art. 6).

Per quanto di interesse per il Gruppo Italgas, segnaliamo, in tema di **gestione delle risorse idriche**, che l'art. 3, comma 1, del Decreto ambiente ha integrato la definizione di “servizio idrico integrato” di cui all'art. 141, comma 2, D.lgs. n. 152/2006 specificando che quest'ultimo è “*costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione, **nonché di riuso** delle acque reflue*” (integrazione evidenziata in grassetto).

Tale modifica è coerente con l'introduzione della nozione di “acque affinate” (cfr. art. 3, comma 1, lettera a) Decreto ambiente), definite come segue: “*oltre alle acque reflue urbane di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la normativa euro unitaria*”. Come chiarito dalla relazione tecnica predisposta dal Senato della Repubblica, in effetti, tale nuova categoria di acque “*determina di fatto la creazione*

di una nuova fonte primaria di approvvigionamento idrico, in pieno spirito di economia circolare, da utilizzare in situazioni di stress idrico o di razionalizzazione dell'uso delle acque dai corpi idrici superficiali e sotterranee per diversi usi dall'utilizzo irriguo, industriale, ambientale e civile”.

Fermo quanto sopra, riteniamo che potrebbe ulteriormente giovare alla chiarezza della norma, con particolare riguardo alla sua applicabilità agli interventi relativi alle reti idriche e a quelle di distribuzione del gas, una ulteriore modifica delle norme del Decreto ambiente che si riferiscono alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS.

Infatti, l'attuale art. 1, comma 1, lettera a), punto 1.2, del Decreto ambiente prevede la futura adozione di un decreto interministeriale volto ad individuare i progetti attuativi del PNIEC ai quali garantire una corsia preferenziale nell'esame da parte della commissione VIA, con l'obiettivo dell'abbreviazione dei termini di conclusione dei relativi procedimenti. I quattro criteri sulla base del quale saranno inclusi i progetti nel futuro decreto interministeriale sono, in particolare, i seguenti:

- a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;*
- b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;*
- c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);*
- d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.*

Al fine, dunque, di esplicitare l'inclusione degli interventi sulle reti idriche e sulle reti di distribuzione del gas tra i progetti che godranno della “corsia preferenziale” in forza del futuro decreto interministeriale, si potrebbe considerare una modifica alla sopra riportata lettera d) del seguente tenore:

- d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture, **incluse quelle idriche ed energetiche, esistenti”** (integrazione evidenziata in grassetto).*

Per quanto riguarda l'articolo 6 del decreto-legge n. 153/2024, che introduce misure significative di semplificazione e accelerazione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, Italgas riconosce l'importanza di queste disposizioni, poiché la semplificazione dei processi di approvazione da parte delle Agenzie rappresenta un elemento positivo a livello generale e da perseguire senza esitazioni.

Si tratta di misure che mirano a fluidificare il rapporto tra il proponente del progetto di riqualificazione e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente, favorendo un approccio collaborativo che faciliti l'approvazione congiunta dei risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale e del progetto degli interventi.

Al netto di questa notazione di principio sottolineiamo, tuttavia, che la nostra azienda **non gestisce siti orfani secondo la definizione fornita dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del**

Territorio e del Mare (MATTM) del 29 dicembre 2020. Pertanto, questa specifica norma non ha un impatto diretto sulle nostre operazioni.

Per ciò che riguarda l'estensione dell'applicazione del procedimento per determinare i valori di fondo alle acque sotterranee, oltre che al suolo e sottosuolo, riteniamo che si tratti di un passo molto positivo e di grande interesse per Italgas. Questo è particolarmente rilevante, poiché molti siti contaminati, alcuni dei quali in gestione a Italgas, si trovano in aree urbanizzate e frequentemente fortemente antropizzate. La possibilità di definire valori di fondo naturale eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le acque sotterranee contribuirà a una gestione più efficace dei siti contaminati e a garantire la protezione delle risorse idriche.

Ringraziamo la Commissione per l'opportunità di presentare il nostro punto di vista in occasione del ciclo di audizioni relativo alla conversione in legge del DL n. 153/2024 e restiamo a sua disposizione per ogni chiarimento o ulteriore contributo che si dovesse ritenere necessario.

Roma, 7 novembre 2024